

Nota in merito all' Ordinanza n. 60 della regione Liguria: Provvedimenti per la Provincia e Comune di La Spezia

15 Settembre 2020 – versione 1.0

L' ordinanza n. 60 avente come oggetto Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 relative al territorio della Provincia della Spezia, impone:

- **l'obbligo sino al 23 settembre di indossare la mascherina durante l'arco della giornata (24 ore) negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie, lungomari) ove per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale.**
- **Il divieto delle manifestazioni pubbliche e private con esclusione di quelle inerenti la propaganda elettorale e le competizioni elettorali consentite esclusivamente in forma statica, ivi compresi i gazebo itineranti, a condizione che siano osservate le distanze sociali e le altre misure di contenimento oltre che nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931 n. 773;**
- **Il divieto di partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minor entità.**

Nel comune di La Spezia - entro il quadrilatero compreso tra le seguenti strade Via Aldo Ferrari, Viale Giovanni Amendola, Vile Garibaldi e Via Fiume Nord – vi è il **divieto assoluto di assembramento anche con protezione delle vie respiratorie.**

Infine, nell'intero territorio del Comune della Spezia sono stabilite le seguenti misure:

- a) chiusura dei locali aperti al pubblico dalle ore 24:00 alle ore 05:00;
- b) gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, ed in altri spazi in luoghi chiusi sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi con il numero massimo di 200 spettatori;
- c) sospensione dell'autorizzazione all'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura ad aree gioco attrezzate all'interno di parchi, ville e giardini pubblici per svolgere attività ludica e ricreativa all'aperto.
- d) chiusura dei Centri Culturali e Sociali e Circoli ludico ricreativi ad esclusione dei circoli militari (Circoli Ufficiali – Foresterie)
- e) sospensione delle attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado ivi compresi gli asili nido;

**THARSOS S.R.L.**

SEDE LEGALE

P. IVA

TEL.

FAX

E-MAIL

WEB

C.so Tassoni, 96/3
10145 Torino – Italia
10502170011
011 75.76.795
011 070.49.59
info@tharsos.it
www.tharsos.it

- f) sospensione degli sport di contatto e di squadra con esclusione di competizioni sportive nazionali e internazionali organizzate sul territorio italiano da Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate o Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP degli sport dal CONI o dal CIP e relativi allenamenti.

L' Ordinanza resterà in vigore fino alle ore 24:00 del 23 settembre 2020.